

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. xxx promossa da:
GF (c. f. omissis) e AA (c. f. omissis), con il patrocinio dell'Avv. omissis, elettivamente domiciliati presso il suo studio in omissis

- parte attrice -

nei confronti di

BANCA (c. f. omissis), con il patrocinio dell'Avv. omissis, elettivamente domiciliata presso il suo studio in omissis

- parte convenuta -

Conclusioni di parte attrice

Nel merito

- Condannare **BANCA** al pagamento in favore di AA e GF dell'importo di €. 24.000,00, oltre interessi legali dal 28.04.2017, a titolo di risarcimento del danno subito dai ricorrenti.

- Condannare **BANCA** ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata per aver resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, a corrispondere a AA e GF la somma ritenuta dovuta dal Giudice in via equitativa;

In via istruttoria

Si chiede ammettersi prova per testi ed interrogatorio formale di parte convenuta sui seguenti capitoli di prova:

1) Vero che il signor ACM in data 14 aprile 2017 ha aperto un conto corrente presso la filiale di Piove di Sacco di **BANCA** Spa?

2) Vero che in data 21.04.2017 alla cassa della filiale di Piove di Sacco di **BANCA** Spa il signor ACM depositata sul proprio conto corrente l'assegno circolare dell'importo di euro quarantottomila/00 proveniente da **BANCA** 1?

3) Vero che Lei nella circostanza di cui al capitolo che precede in data 21.04.2017 ha effettuato i controlli sull'assegno circolare consegnato da ACM?

4) Vero che Lei nella circostanza di cui al capitolo 1 in data 21.04.2017 ha verificato l'assegno con lo strumento di rilevazione del campo dell'U.V. e per trasparenza a luce radente?

5) Vero che la filiale di **BANCA** Spa di Omissis nell'aprile del 2017 era dotata di apparecchi per rilevazione nel campo dell'U.V. e per trasparenza a luce radente?

6) Vero che Lei ha sottoposto a perizia l'assegno circolare dell'importo di €.48.000,00, intestato a ACM emesso da **BANCA** 1 al n. xxx e l'assegno circolare clonato dell'importo di €.48.000,00, intestato a ACM con veste grafica **BANCA** 1 n. xxx come da perizia prodotta che si rammostra al teste?

7) Vero che secondo la perizia "l'assegno contraffatto rivela difformità rispetto al rispettivo prestampato di emissione legale del quale costituisce imitazione certamente di buona qualità. In particolare, le tipologie di stampa e gli standard qualitativi non sono conformi. Sono assenti le modalità di stampa offset e calcografica, nonché non sono riprodotte le microprint; - non sono presenti gli elementi di sicurezza che dovrebbero rivelarsi nel campo dell'U.V. e per trasparenza e luce radente; - sono state realizzate sovrastampe in colore ad imitazione delle fibre fluorescenti e delle sovrastampe di sicurezza rilevabili nel campo dell'U.V. e dei motivi filigranati rilevabili per trasparenza e a luce radente"?

Si indicano a testi i signori:

-La dipendente di **BANCA** Spa della filiale di Piove di Sacco, omissis

-Il dipendente di **BANCA** Spa della filiale di Piove di Sacco omissis

-Il dipendente di **BANCA** Spa della filiale di Piove di Sacco omissis

-Luogotenente omissis c/o **RIS** di Parma sui capitoli 6 e 7

In caso di contestazione dei risultati della perizia dei **RIS** o laddove il Giudice ne ritenesse la necessità si chiede disporsi ctu sull'assegno clonato posto all'incasso presso **BANCA** e sull'originale emesso da **BANCA** 1.

In tal caso si chiede la produzione degli originali degli assegni circolare dell'importo di €48.000,00, intestato a ACM emesso da BANCA 1 Spa al n. xxx riversato per mancato utilizzo presso la filiale di Como Camerlata di BANCA 1e dell'assegno circolare clonato dell'importo di €48.000,00, intestato a ACM con veste grafica BANCA 1 n. xxx, posto all'incasso presso la filiale di BANCA Spa di Piove di Sacco Filiale, ex art. 210 a BANCA 1e BANCA Spa.

Nel caso in cui il sequestro penale fosse ancora in essere si chiede al Giudice di voler disporre ex art. 213 c.p.c. l'acquisizione dell'assegno circolare dell'importo di €48.000,00, intestato a ACM, emesso da BANCA 1 al n. xxx riversato per mancato utilizzo presso la filiale di Como Camerlata di BANCA 1e dell'assegno circolare clonato dell'importo di €48.000,00, intestato a ACM, con veste grafica BANCA 1 n. xxx, posto all'incasso presso la filiale di BANCA Spa di Piove di Sacco Filiale o disporre che la perizia venga effettuata presso il luogo di conservazione dei titoli.

Conclusioni di parte convenuta

in principalità: rigettarsi la domanda attrice, perché infondata in fatto e in diritto in subordine: dichiararsi di valore nullo o comunque diminuirsi il risarcimento richiesto ex art. 1227 c.c.

in via istruttoria: nel caso in cui le ragioni della Convenuta non siano evidenti ex actis, ammettersi le istanze istruttorie, come da memorie depositate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data 01.12.2021, AA e GF hanno convenuto in giudizio BANCA S.p.a., deducendo in fatto che:

- nel mese di aprile 2017 i ricorrenti, avendo intenzione di acquistare un camper, avevano preso contatti con un venditore online, qualificatosi con il nome di omissis, con il quale avevano pattuito il prezzo di acquisto del mezzo in € 48.000,00;
- su richiesta del sedicente venditore, al fine di confermare la serietà dell'offerta, in data 20.04.2017, i ricorrenti avevano chiesto a BANCA 1 l'emissione dell'assegno circolare numero xxx per l'importo di € 48.000,00, intestato ad ACM (indicato dal tale omissis come suo padre, intestatario del veicolo), e, in pari data, avevano comunicato al venditore i dati dell'assegno all'indirizzo mail da questo fornito;
- dopo aver tentato ripetutamente di contattare il venditore e appurato che lo stesso, dopo alcuni iniziali riscontri, non risultava più rintracciabile, in data 24.05.2017 i ricorrenti avevano riportato l'assegno circolare in banca, depositandolo sul proprio conto corrente e apponendo in calce al titolo la dicitura "per mancato utilizzo del richiedente", ottenendo dalla banca la relativa distinta di versamento;
- tuttavia, lo stesso giorno, la banca aveva contattato i ricorrenti per informarli che l'assegno circolare risultava già essere stato incassato presso una filiale di BANCA S.p.a.;
- i ricorrenti avevano sporto denuncia querela per truffa aggravata nei confronti di omissis e ACM e chiesto agli istituti di credito coinvolti il risarcimento del danno subito;
- BANCA 1, al solo fine conciliativo, aveva corrisposto ai ricorrenti la somma di € 24.000,00, facendo salvo il loro diritto di ottenere il risarcimento dei danni ulteriori da parte di BANCA Spa e degli altri soggetti responsabili;
- nel corso del procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova erano stati sentiti a sommarie informazioni i dipendenti della filiale di BANCA S.p.a. che aveva negoziato l'assegno ed era stata eseguita una perizia sul titolo contraffatto dai RIS di Parma, i quali avevano concluso che l'assegno contraffatto rivela difformità rispetto al rispettivo prestampato di emissione legale, del quale costituiva imitazione di buona qualità;
- le difformità del titolo riscontrate dai RIS avrebbero potuto e dovuto essere percepite dai dipendenti della convenuta attraverso una analisi in semplice controluce del titolo o con l'ausilio di strumenti tecnologici, di cui la filiale non sarebbe stata dotata o di cui i dipendenti non avrebbero fatto uso, sicché la banca sarebbe responsabile del danno subito dagli attori.

Hanno quindi chiesto di condannare la convenuta al pagamento, in proprio favore, della somma di € 24.000,00, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno e al pagamento di una somma in via equitativa ex art. 96 c.p.c. per aver resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Si è costituita in giudizio BANCA S.p.a., deducendo ed eccependo:

- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Como poiché, avendo la domanda ad oggetto la ripetizione dell'indebito, la causa non avrebbe potuto essere radicata avanti al giudice del foro del creditore ex artt. 20 c.p.c. e 1182, c. 3, c.c., ma avrebbe dovuto essere instaurata avanti il Tribunale di Mantova, giudice del luogo della sede della convenuta, o avanti il Tribunale di Padova, giudice del luogo dove era

avvenuta la negoziazione dell'assegno; inoltre, sarebbe "ininfluente sulla competenza" il fatto che la banca convenuta abbia una sede in Como, né sarebbe applicabile l'art. 66bis del codice del consumo;

- la correttezza del proprio operato, avendo la banca convenuta negoziato il titolo, in data 21.4.2017, in favore della persona identificata quale beneficiario (ACM), mediante versamento sul conto corrente a lui intestato, dopo l'esame della regolarità formale del titolo e previa conferma di bene-missione dell'istituto emittente;
- il titolo non avrebbe presentato segni di falsificazione riconoscibili dai cassieri della filiale, tanto che la falsità era stata appurata solo a seguito dell'esame dell'assegno da parte del nucleo specializzato dei RIS di Parma;
- il concorso colposo degli attori nella produzione del danno, considerando che gli stessi avevano trasmesso a soggetto sconosciuto l'immagine dell'assegno circolare emesso dalla propria banca, completo del numero esadecimale; senza tale trasmissione, la clonazione dell'assegno non sarebbe stata possibile.

Hanno quindi chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Como e, comunque, di convertire il rito, e, nel merito, in via principale, il rigetto delle domande attoree, e, in subordine, l'esclusione o la diminuzione del risarcimento ex art. 1227 c.c..

All'udienza del 15.02.2022 è stata disposta la conversione del rito e, all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 09.03.2022 sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.. Depositate le memorie istruttorie, la causa è stata istruita solo documentalmente ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.10.2023, all'esito della quale, precisate le conclusioni dalle parti, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

In via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile l'eccezione della convenuta di incompetenza territoriale del Tribunale adito.

Come difatti da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., n. 5725/2013; n. 13202/2011; n. 21899/2008; n. 24903/2005), con orientamento costante e al quale deve essere data continuità, poiché l'incompetenza per territorio (fuori dai casi previsti dall'art 28 c.p.c., che qui non ricorrono) non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsti agli artt. 19 e 20 c.p.c. e, in mancanza, l'eccezione si ha per non proposta, restando la competenza definitivamente radicata presso il giudice adito, in base al criterio di collegamento non contestato.

Nel caso in esame, BANCA non ha contestato la sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, c. 1, ultima parte, c.p.c., cioè l'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda (cfr., Cass. n. 20597/2018) e, anzi, a fronte della deduzione dei ricorrenti per cui la banca convenuta avrebbe una sede nella città di Como (e, quindi, nel circondario del giudice adito), si è limitata a definire la circostanza "ininfluente" ai fini della determinazione della competenza, senza specificamente contestare che detta sede costituisca uno "stabilimento" dotato di un rappresentante autorizzato a norma dell'art. 19, c. 1, ultima parte c.p.c..

Venendo quindi al merito, AA e GF hanno convenuto in giudizio BANCA al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno conseguente alla condotta negligente della convenuta nella negoziazione di un assegno circolare contraffatto.

Costituiscono circostanze di fatto incontestate che: i ricorrenti, in data 20.04.2017, chiesero ed ottennero dalla propria banca, BANCA 1 S.p.a., l'emissione di un assegno circolare dell'importo di € 48.000,00 intestato ad ACM per l'acquisto di un camper nell'ambito di una trattativa online; in pari data trasmisero a mezzo e-mail all'indirizzo fornito dal sedicente venditore le immagini dell'assegno circolare in questione (cfr., anche doc. n. 2 ricorrenti); in data 21.04.2017 presso la filiale di BANCA di Piove di Sacco (PD) venne negoziato, dietro sua materiale presentazione, un assegno circolare in favore di ACM, apparentemente emesso da BANCA 1 S.p.a., per l'importo di € 48.000,00; in data 24.05.2017 i ricorrenti riportarono presso la banca l'assegno circolare inutilizzato e lo stesso giorno vennero informati che lo stesso assegno risultava essere già stato incassato presso una filiale della convenuta.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ciò chiarito, i ricorrenti hanno contestato alla convenuta la negligenza nella procedura di negoziazione dell'assegno contraffatto portatole all'incasso dal sedicente ACM e, in particolare, di non essersi avvalsa di dipendenti dotati di capacità adeguate e/o di non essersi dotata di strumenti tecnologici di ultima generazione per la verifica dell'autenticità dei titoli.

Deve allora innanzitutto premettersi che, nel caso di falsificazione o alterazione dell'assegno portato all'incasso e negoziato dalla banca, trovano applicazione non le disposizioni di cui all'art. 43, c. 2, R.D. n. 1736 /1933, che disciplina la responsabilità della banca per il pagamento a persona diversa dal beneficiario, ma le disposizioni di cui all'art. 1176, c. 2, c.c. e all'art. 1992, c. 2, c.c., in virtù delle quali il pagamento eseguito in favore di un soggetto apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo contraffatto non comporta automaticamente l'affermazione della responsabilità della banca "a tal fine occorrendo invece una valutazione in concreto del comportamento della stessa, da condursi secondo il parametro della diligenza professionale, con la conseguenza che la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l'alterazione sia rilevabile *ictu oculi*, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (Cass., Sez. III, 4 ottobre 2011, n. 20292; Cass., Sez. I, 15 luglio 2005, n. 15066)" (cfr., Cass. n. 12806/2016; cfr., anche Cass. n. 16178/2018).

Nel caso in esame, risulta dalle sommarie informazioni rese, nel corso del procedimento penale aperto in seguito alla denuncia-querela sporta dai ricorrenti, dalla dipendente della convenuta che provvede a negoziare l'assegno che la stessa, dopo i "dovuti accertamenti", aveva negoziato e versato sul conto corrente del cliente ACM l'importo dell'assegno circolare per cui è causa e, nel pomeriggio stesso della presentazione del titolo, aveva contattato la banca emittente che aveva confermato importo e numero dell'assegno per la bene emissione (cfr., verbale di sommarie informazioni sub doc. n. 18 ricorrenti). Nel corso del medesimo procedimento penale sono state svolte, sull'assegno contraffatto, indagini tecniche dal Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Parma, i quali hanno condotto specifiche verifiche strumentali sul titolo mediante "esame al VSC 6000 (Video Spectral Comparator), ovvero un video comparatore spettrale equipaggiato con un sistema computerizzato" e "osservazione al microstereoscopio ottico Leica M205C" (cfr., p. 8, doc. n. 15 ricorrenti). I RIS hanno quindi constatato che le caratteristiche tecniche e della stampa, nonché "gli elementi di sicurezza documentati strumentalmente, mediante VSC 6000" risultavano tecnicamente difformi rispetto agli originali, ma che l'assegno contraffatto costituiva una "imitazione certamente di buona qualità" dell'originale (cfr., p. 9). Hanno quindi concluso che: "in ragione della buona qualità della riproduzione dei testi prestampati e dei fondi di stampa, della presenza di imitazioni delle sicurezze dei rispettivi termini di emissione legale nonché di imitazioni delle specifiche sottoscrizioni di ciascun traente sul pari termine autentico, i suddetti titoli possono tecnicamente qualificarsi quali prodotti contraffatti di buona qualità" (cfr., p. 22, doc. n. 15 ricorrenti).

Alla luce delle conclusioni delle indagini tecniche svolte nel procedimento penale, e i cui esiti sono stati prodotti dagli stessi ricorrenti senza contestazioni, deve, pertanto, escludersi una responsabilità della banca convenuta per la negoziazione dell'assegno contraffatto. Come visto, difatti, da un lato, gli stessi RIS di Parma hanno confermato l'indubbia "buona qualità" della contraffazione, il che conduce ad escludere che l'alterazione del titolo potesse essere visibile "*ictu oculi*" (cfr., ancora Cass. n. 12806/2016) dal bancario medio; dall'altro lato, le difformità rispetto ai titoli originali sono state osservate dai tecnici del nucleo specializzato a seguito di indagini strumentali condotte mediante apparecchiature specifiche (VSC 6000 e microstereoscopio), in dotazione dell'arma, il cui possesso ed utilizzo da parte della filiale della banca convenuta non può essere considerato esigibile nemmeno nell'ambito della diligenza professionale dell'accorto banchiere ex art. 1176, c. 2, c.c. A tal proposito, deve infatti ritenersi, per un verso, che non sia condotta esigibile dalla filiale di banca quella di dotarsi di "apparecchi per rilevazione nel campo dell'U.V. e per trasparenza a luce radente" e che, per altro verso, senza tali apparecchiature il cassiere non potesse avvedersi della contraffazione dell'assegno, tanto più che lo stesso (reperto 2.6) presentava "sovrastampe incolore ad imitazione ... delle fibre fluorescenti e delle sovrastampe di sicurezza ... rilevabili nel campo dell'UV; dei motivi filigranati rilevabili per trasparenza ed a luce radente" (cfr., p. 11, doc. n. 15 ricorrenti) e, quindi, all'esame visivo condotto senza strumentazione, l'assegno presentato doveva apparire conforme a un titolo autentico.

Alla luce di tutto quanto sopra, tutte le domande attoree devono essere respinte.

Le spese di lite seguono la soccombenza, quindi AA e GF, in solido fra loro, devono essere condannati a rifondere a BANCA le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 4.237,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) rigetta le domande svolte da AA e GF nei confronti di BANCA S.p.a.;
- 2) condanna AA e GF, in solido fra loro, a rifondere a BANCA le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.237,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

8 gennaio 2024

Il giudice
Arianna Toppan

EX PARTE